

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono concesse licenze che autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie.

Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi da pesca a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca del tonno nella zona di pesca del Madagascar soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato in 825 000 EUR l'anno (di cui 320 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 settembre per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo e il terzo anno, e 505 000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo).

La compensazione finanziaria da versare per il primo anno di applicazione del protocollo (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) ammonta tuttavia a 196 385 EUR in seguito alla detrazione dell'importo corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2004 al 20 maggio 2004, già versato nell'ambito del protocollo precedente.

2. La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnididi nelle acque malgascse; se il volume delle catture di tonnididi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgascse, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

1. Per garantire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le due parti incoraggiano nel reciproco interesse un par-

tenariato volto a promuovere in particolare una migliore conoscenza delle risorse alieutiche e delle risorse biologiche, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca artigianale, le comunità di pescatori e la formazione.

2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 505.000 EUR ripartito come segue:

- a) finanziamento di programmi scientifici malgasci volti a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 90 000 EUR; su richiesta del governo malgascio, detta partecipazione può assumere la forma di un contributo alle spese per riunioni internazionali volte a migliorare tali conoscenze e la gestione delle risorse alieutiche;
- b) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 EUR;
- c) finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione e sostegno alla formazione della gente di mare: 60 000 EUR;
- d) sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale: 68 000 EUR;
- e) aiuto alla gestione degli osservatori: 20 000 EUR.

3. Gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari delle autorità malgascse competenti dopo la presentazione alla Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenario e degli obiettivi previsti per ciascuna di dette azioni specifiche, entro il 30 settembre 2004 per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo ed il terzo anno. Il piano annuale deve pervenire ai servizi della Commissione europea entro il 31 luglio 2004 per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per il primo anno, tuttavia, il piano deve riguardare soltanto il periodo dal 21 maggio al 31 dicembre 2004.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari ritenute necessarie.